COMUNE DI CAMPAGNA

Provincia di Salerno

Largo della Memoria, N°1 – 84022 CAMPAGNA
Sito internet http://www.comune.campagna.sa.it
Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N°68

I L S I N D A C O

VISTO Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

VISTO, in particolare, l'art.6 con il quale viene sostituito l'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO il primo comma dell'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO, in particolare l'art.2 lett. a) del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, i fenomeni di violenza legati anche all'uso di alcool;

RITENUTO necessario dover adottare provvedimenti in materia, al fine di evitare conseguenze dannose connesse all'uso di bevande alcoliche e superalcooliche;

ORDINA

1)-E' vietata oltre le ore 23,30**,** la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita e il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcooliche.
Lo stesso divieto si applica anche alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
Comunque, in ogni caso, è vietato somministrare bevande alcoliche e superalcooliche a persone in stato di ebbrezza.

2)-Gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, ad eccezione dei

ristoranti e dei pubs, dovranno rispettare il seguente orario di chiusura:

dal 01 Gennaio al 30 Giugno	ore 24,00
dal 01 al 31 Luglio	ore 02,00
dal 01 al 31 Agosto	ore 03,00
dal 01 Settembre al 31 Dicembre	ore 24,00

nei giorni festivi e prefestivi l'orario di chiusura, laddove è previsto alle ore 24,00, è posticipato alle 01,00.-

3)-I ristoranti e i pubs dovranno rispettare il seguente orario di chiusura:

dal 01 Gennaio al 31 Luglio	ore 02,00
dal 01 al 31 Agosto	ore 03,00
dal 01 Settembre al 31 Dicembre	ore 02,00

DISPONE

-che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

-che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell'Interno, nonché, al fine dell'esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di Polizia Municipale;

-che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

AVVERTE

1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell'art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell'art.16 della Legge 689/1981.

2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

3)-In caso di recidiva specifica, nell'arco dell'anno, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.

4)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:

a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Dalla Residenza Municipale, 12 Settembre 2008

IL SINDACO
Biagio Luongo